

Versione attuale	Nuova versione	Commenti
<p>II. Membri e sostenitori</p> <p>Art. 3.1 <i>Categorie di membri</i> La FCS distingue tra le seguenti categorie di membri</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Membri singoli b) Membri collettivi c) Membri onorari 	<p>II. Membri</p> <p>Art. 3.1 <i>Categorie di membri</i> La FCS distingue tra le seguenti categorie di membri</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Membri singoli b) Membri simpatizzanti c) Membri collettivi d) Membri onorari e) Presidenti onorari/e 	
<p>Art. 3.2 <i>Membri singoli</i> Possono diventare membri singoli della FCS le persone fisiche che hanno compiuto il 16° anno d'età e che rispondono ai seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Affette da FC b) Genitori e parenti di persone affette da FC c) Specialisti come per esempio medici, terapeuti, assistenti sociali 	<p>Art. 3.2 <i>Membri singoli</i> Possono diventare membri singoli della FCS le persone fisiche che hanno compiuto il 16° anno d'età e che rispondono ai seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Affette da FC b) Genitori e parenti di persone affette da FC c) Specialisti e specialiste come personale medico, terapeuti e terapisti, assistenti sociali, nutrizionisti e nutrizioniste, personale infermieristico e scienziati e scienziate impegnati nell'attività di ricerca nel campo della FC 	
	<p>Art. 3.3 <i>Membri simpatizzanti</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a) Possono diventare membri simpatizzanti della FCS le persone fisiche che abbiano compiuto il 16° anno di età. 	

Versione attuale	Nuova versione	Commenti
	<p>b) Non devono avere un legame diretto con la FC, ma devono sostenere gli obiettivi della FCS.</p> <p>c) Si diventa membri simpatizzanti versando un importo a discrezione di ciascun richiedente. L'importo minimo relativo alla categoria dei membri simpatizzanti viene stabilito dall'Assemblea generale.</p>	
<p>Art. 3.3 Membri collettivi Possono diventare membri collettivi le associazioni nazionali e cantonali e le persone con propria persona giuridica che hanno attinenza con la FCS o che sostengono i suoi interessi.</p>	<p>Art. 3.4 Membri collettivi Possono diventare membri collettivi le associazioni e organizzazioni nazionali e cantonali dotate di propria personalità giuridica che abbiano attinenza con la FCS, ne sostengano gli interessi e siano estranee a qualsiasi finalità commerciale nel settore della FC.</p>	
<p>Art. 3.4 Membri onorari Possono essere nominati membri onorari le persone che si sono prodigate per la consulenza dei malati di FC, per la ricerca sulla FC, oppure per la FCS come organizzazione.</p>	<p>Art. 3.5 Membri onorari Possono essere nominati membri onorari le persone che si sono particolarmente prodigate per la consulenza delle persone affette da FC, per la ricerca sulla FC oppure per la FCS come organizzazione.</p>	
	<p>Art. 3.6 Presidenti onorari/e Possono essere nominati presidenti onorari e onorarie gli e le ex presidenti della FCS che ne siano stati alla guida per almeno due mandati, ne abbiano favorito positivamente lo sviluppo e che abbiano contribuito in modo particolarmente meritevole alla gestione dell'associazione.</p>	

Versione attuale	Nuova versione	Commenti
<p>Art. 4.1 <i>Ammissione di membri</i></p> <p>a) I membri singoli sono ammessi dalla segreteria.</p> <p>b) I membri collettivi sono ammessi dal comitato.</p> <p>c) L'ammissione di membri singoli e collettivi può essere rifiutata senza motivazione.</p>	<p>Art. 4.1 <i>Ammissione di membri</i></p> <p>a) I membri singoli e i membri simpatizzanti sono ammessi dalla segreteria.</p> <p>b) I membri collettivi sono ammessi dal comitato.</p> <p>c) L'ammissione di membri singoli, simpatizzanti e collettivi può essere rifiutata senza motivazione.</p>	
<p>Art. 4.2 <i>Nomina di membri onorari</i></p> <p>a) La nomina di membri onorari della FCS ha seguito tramite l'Assemblea generale su richiesta del comitato.</p> <p>b) I membri onorari sono esonerati da ogni obbligo finanziario verso la FCS.</p>	<p>Art. 4.2 <i>Nomina di membri onorari</i></p> <p>a) La nomina di membri onorari della FCS ha seguito tramite l'Assemblea generale su richiesta del comitato.</p> <p>b) I membri onorari sono esonerati da ogni obbligo finanziario nei confronti della FCS.</p> <p>c) Si diventa membri onorari in seguito al riconoscimento dei servizi resi alla FCS. Non sussiste alcun diritto alla partecipazione a un organo della FCS.</p> <p>d) I membri onorari godono degli stessi diritti e obblighi dei singoli membri.</p>	
	<p>Art. 4.3 <i>Nomina dei presidenti onorari e delle presidenti onorarie</i></p> <p>a) I presidenti onorari e le presidenti onorarie della FCS sono nominati dall'Assemblea generale su richiesta del comitato.</p> <p>b) I presidenti onorari e le presidenti onorarie sono esenti da qualsiasi obbligo finanziario nei confronti della FCS.</p> <p>c) I presidenti onorari e le presidenti onorarie vengono nominati in riconoscimento dei</p>	

Versione attuale	Nuova versione	Commenti
	<p>servizi resi alla FCS. Non sussiste alcun diritto alla partecipazione a un organo della FCS.</p> <p>d) Per il resto, i presidenti onorari e le presidenti onorarie godono degli stessi diritti e obblighi dei membri singoli.</p>	
<p>Art. 5.1 <i>Sostenitori</i></p> <p>Possono diventare sostenitori della FCS:</p> <p>a) Le persone fisiche che vogliono sostenere la FCS.</p> <p>b) Le persone giuridiche che non possono o vogliono diventare membri collettivi della FCS.</p>	<p>Art. 5.1 <i>abrogato</i></p>	<p>La categoria « membri simpatizzanti » (cf. il nuovo articolo 3.3) sostituisce i sostenitori.</p>
<p>Art. 5.2 <i>Ammissione</i></p> <p>a) Si diventa sostenitrice/sostenitore pagando un importo definito a discrezione dalla/o singola/o sostenitrice/tore. L'importo minimo è fissato dall'Assemblea generale.</p> <p>b) Lo stato di sostenitrice/tore spira con il mancato pagamento.</p>	<p>Art. 5.2 <i>abrogato</i></p>	<p>La categoria « membri simpatizzanti » (cf. il nuovo articolo 3.3) sostituisce i sostenitori</p>
<p>Art. 8.1 <i>Assemblea generale</i></p> <p>L'Assemblea generale è l'organo supremo della FCS e si compone come segue dai</p> <p>a) Membri singoli</p> <p>b) Membri onorari</p> <p>c) Rappresentanti dei membri collettivi</p>	<p>Art. 8.1 <i>Assemblea generale</i></p> <p>L'Assemblea generale, composta da membri di tutte le categorie, è l'organo supremo della FCS.</p>	

Versione attuale	Nuova versione	Commenti
<p>Art. 8.2 <i>Diritto di voto</i></p> <p>a) I membri singoli e i membri onorari della FCS hanno diritto ad 1 voto ciascuno.</p> <p>b) I rappresentanti dei membri collettivi hanno voto consultivo.</p> <p>c) I membri del comitato e la direttrice / il direttore hanno voto consultivo e diritto di presentare istanza.</p> <p>d) Gli impiegati fissi della FCS non hanno diritto di voto anche se sono membri della FCS.</p>	<p>Art. 8.2 <i>Diritto di voto</i></p> <p>a) Ciascun membro ha diritto a un voto.</p> <p>b) I membri del comitato e la direttrice / il direttore hanno voto consultivo e diritto di presentare istanza.</p> <p>c) Gli impiegati fissi della FCS non hanno diritto di voto anche se sono membri della FCS.</p>	
<p>Art. 8.3 <i>Delega di voto</i></p> <p>a) La delega di voto è ammessa solo per i membri singoli.</p> <p>b) Una delega può essere tutelata solo dai membri singoli della FCS. Un membro singolo può tutelare al massimo 3 voti.</p> <p>c) I delegati devono legittimarsi mediante una delega scritta.</p>	<p>Art. 8.3 <i>Delega di voto</i></p> <p>a) La delega di voto è ammessa per tutte le categorie di membri.</p> <p>b) La delega può essere conferita solo a membri della FCS. Un membro può esercitare la delega di voto per un massimo di 3 membri e dei relativi 3 voti.</p> <p>c) Le persone delegate devono legittimarsi presso l'Assemblea generale con una delega scritta</p>	
<p>Art. 8.6 <i>Convocazione</i></p> <p>a) La convocazione deve essere effettuata almeno 30 giorni prima dell'Assemblea.</p> <p>b) Alla convocazione sono da allegare l'ordine del giorno nonché le proposte e la documentazione relativa agli affari sui quali bisogna deliberare.</p>	<p>Art. 8.6 <i>Convocazione</i></p> <p>a) La convocazione deve essere effettuata almeno 30 giorni prima dell'Assemblea.</p> <p>b) L'ordine del giorno nonché le proposte e la documentazione relativa agli affari sui quali bisogna deliberare devono essere allegati alla convocazione oppure pubblicati online sul sito della FCS.</p>	

Versione attuale	Nuova versione	Commenti
<p>Art. 8.7 <i>Assemblee generali straordinarie</i></p> <p>a) Un'assemblea generale straordinaria può essere richiesta dal comitato oppure da un quinto dei membri singoli.</p> <p>b) L'Assemblea generale straordinaria deve aver luogo entro il termine di un mese dopo l'attuazione della domanda.</p> <p>c) La convocazione completa dell'ordine del giorno e della documentazione deve pervenire almeno 10 giorni prima dell'Assemblea.</p>	<p>Art. 8.7 <i>Assemblee generali straordinarie</i></p> <p>a) Un'assemblea generale straordinaria può essere richiesta dal comitato oppure da un quinto dei membri.</p> <p>b) L'Assemblea generale straordinaria deve aver luogo entro il termine di un mese dopo l'attuazione della domanda.</p> <p>c) La convocazione completa dell'ordine del giorno e della documentazione deve pervenire almeno 10 giorni prima dell'Assemblea.</p>	
<p>Art. 8.8 <i>Compiti</i></p> <p>L'Assemblea generale ha i seguenti compiti:</p> <p>a) L'approvazione dell'immagine</p> <p>b) L'approvazione della pianificazione a media scadenza e della base finanziaria</p> <p>c) Approvazione del rapporto annuale</p> <p>d) Approvazione del conto annuale</p> <p>e) Approvazione del rapporto dell'ufficio di revisione</p> <p>f) Approvazione del verbale dell'ultima Assemblea generale</p> <p>g) Discarico del comitato</p> <p>h) Fissazione delle quote sociali</p> <p>i) Elezione della presidenza (composta da un membro oppure due) e dei membri del comitato</p> <p>j) Elezione dell'ufficio di revisione</p> <p>k) Nomina dei membri onorari</p> <p>l) Elaborazione delle proposte dei membri</p> <p>m) Elaborazione dei ricorsi</p>	<p>Art. 8.8 <i>Compiti</i></p> <p>L'Assemblea generale ha i seguenti compiti:</p> <p>a) L'approvazione dell'immagine</p> <p>b) L'approvazione della pianificazione a media scadenza e della base finanziaria</p> <p>c) Approvazione del rapporto annuale</p> <p>d) Approvazione del conto annuale</p> <p>e) Approvazione del rapporto dell'ufficio di revisione</p> <p>f) Approvazione del verbale dell'ultima Assemblea generale</p> <p>g) Discarico del comitato</p> <p>h) Fissazione delle quote sociali</p> <p>i) Elezione della presidenza (composta da un membro oppure due) e dei membri del comitato</p> <p>j) Elezione dell'ufficio di revisione</p> <p>k) Nomina dei membri onorari, dei presidenti onorari e delle presidenti onorarie</p> <p>l) Elaborazione delle proposte dei membri</p>	

Versione attuale	Nuova versione	Commenti
n) Approvazione delle revisioni dello statuto o) Scioglimento della FCS oppure unione con un'altra organizzazione	m) Elaborazione dei ricorsi n) Approvazione delle revisioni dello statuto o) Scioglimento della FCS oppure unione con un'altra organizzazione	
Art. 10.2 <i>Durata in carica</i> a) La durata in carica dei membri del comitato è di quattro anni. E' possibile una rielezione. b) Nel caso di dimissioni prima della fine della durata in carica viene eletta/o una/uno sostituta/to per il resto della durata in carica.	Art. 10.2 <i>Durata in carica</i> a) La durata in carica dei membri del comitato è di quattro anni. E' possibile una rielezione. b) Nel caso di dimissioni prima della fine della durata in carica viene eletta/o una/uno sostituta/to per il resto della durata in carica. c) Le dimissioni devono essere presentate in forma scritta.	
Art. 10.3 <i>Compiti</i> Il comitato adempie i seguenti compiti: a) Approvazione del programma annuale b) Approvazione del budget annuale c) Elezione / disdetta della direttrice / del direttore d) Ammissione di membri collettivi e) Esclusione di membri singoli e collettivi f) Stipulazione di contratti che sono importanti per la FCS nell'ambito della politica associativa. g) Preparazione dell'Assemblea generale h) Comando/guida della/del direttrice/direttore i) Nomina, controllo e scioglimento di commissioni e di gruppi di lavoro j) Emanazione del regolamento per i gruppi regionali e di ulteriori regolamenti. k) Regolamento della facoltà di firma l) Rappresentanza della FCS verso l'esterno	Art. 10.3 <i>Compiti</i> Il comitato adempie i seguenti compiti: a) Approvazione del programma annuale b) Approvazione del budget annuale c) Elezione / disdetta della direttrice / del direttore d) Ammissione di membri collettivi e) Esclusione di membri f) Stipulazione di contratti che sono importanti per la FCS nell'ambito della politica associativa. g) Preparazione dell'Assemblea generale h) Comando/guida della/del direttrice/direttore i) Nomina, controllo e scioglimento di commissioni e di gruppi di lavoro j) Emanazione del regolamento per i gruppi regionali e di ulteriori regolamenti. k) Regolamento della facoltà di firma l) Rappresentanza della FCS verso l'esterno	

Versione attuale	Nuova versione	Commenti
<p>m) Adempimento di tutti i compiti che non sono espressamente assegnati ad un altro organo.</p>	<p>m) Adempimento di tutti i compiti che non sono espressamente assegnati ad un altro organo.</p>	
<p>Art. 14 Entrate Le più importanti fonti d'entrata della FCS sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Entrate dai contratti di prestazioni b) Contributi della Confederazione c) Sovvenzioni da altre corporazioni pubblico-legali d) Contributi dei membri e) Utili da manifestazioni f) Utili patrimoniali g) Doni, donazioni, legati, sponsoring, contributi di sostenitori 	<p>Art. 14 Entrate Le più importanti fonti d'entrata della FCS sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Contratti di prestazioni e sovvenzioni da parte di enti di diritto pubblico b) Contributi dei membri c) Utili da manifestazioni d) Utili patrimoniali e) Doni, donazioni, legati, sponsoring, contributi di sostenitori 	
<p>Art. 18.5 Ultime mutazioni Il presente statuto è stato approvato l'11 settembre 2020 ed entra in vigore immediatamente. Essi sostituiscono quelli del 26 aprile 2008 e del 9 aprile 2016.</p>	<p>Art. 18.5 Ultime mutazioni Il presente statuto è stato approvato il 25 maggio 2024 dall'Assemblea generale ed entra in vigore immediatamente. Esso sostituisce quello dell'11 settembre 2020.</p>	